


COMUNE DI MIRANO PROVINCIA DI VENEZIA



**VARIANTE URBANISTICA AI SENSI
L.R. 61/85 ART. 50 COMMA 4 LETT. B**

**CORREZIONE DI UNA FASCIA DI RISPETTO
STRADALE IN VIA PORARA**

ESTRATTO NTA PRG

ART. 6 - DISTANZE E ALLINEAMENTI OBBLIGATI

Per distanza si intende il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni tra la proiezione orizzontale dell'edificio e l'altro elemento di riferimento: il confine di proprietà, il ciglio stradale; la proiezione degli edifici finitimi, ecc..

1) Ds = Distanza minima dei fabbricati dalle strade e dalle ferrovie

Per distanza dei fabbricati dalle strade si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più avanzato del fabbricato o di parti di esso (esclusi gli aggetti di coperture e gli elementi decorativi non superiori a m. 1,50) ed il confine stradale.

Ai sensi dell'art. 2, 1° comma del D.L. n. 285/30.04.1992 (Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni si definisce strada "l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" e si intende per confine stradale il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o del piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea" così come definito all'art. 3 punto 10 dello stesso Codice della Strada.

Nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D e F, qualora non vi siano particolari vincoli a protezione dei nastri stradali previsti nelle tavole di P.R.G. o particolari distanze indicate nelle specifiche norme di zona, le distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale sono quelle previste dall'art. 9 D.M. n. 1444/1968 e che corrispondono a:

- m. 5,00 per lato per le strade di larghezza inferiore a m. 7,00;
- m. 7,50 per le strade di larghezza compresa tra m. 7,00 e m. 15,00;
- m. 10,00 per lato per le strade di larghezza superiore a m. 15,00.

Qualora la distanza del fabbricato da costruire rispetto all'asse stradale risulti inferiore ad 1/2 dell'altezza del fabbricato, la distanza stessa deve essere maggiore fino a raggiungere 1/2 dell'altezza prevista.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei due commi precedenti nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.

Negli interventi sul patrimonio esistente e nelle zone di completamento è ammesso mantenere gli allineamenti esistenti.

Edifici privi di valore storico situati nelle zone E possono essere demoliti e ricostruiti al fine di rispettare le distanze dalle strade.

Nelle zone esistenti o di completamento vi può essere una deroga a queste norme purchè sia espressamente indicato nelle tavole di Piano un diverso allineamento al fine di riorganizzare l'immagine dei fronti stradali.

Nelle tavole di progetto, al di fuori delle zone A, B, C, D, F, sono individuate le fasce di rispetto stradale, autostradale ai sensi del DM 1404/68 e ferroviario. Sono fatti salvi gli ampliamenti previsti ai sensi della L. R. 11/87.

Ad integrazione di quanto previsto dal P.U.T. si precisa che le strade di progetto indicate nelle tavole di P.R.G. ed esterne alle zone edificabili e la Via Porara per il tratto in cui il P.R.G. prevede l'allargamento sono classificate come strade C. Si precisa infine che la via Accope Fratte viene classificata ai fini delle distanze di rispetto come strada F locale pubblica.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'undicesimo comma dell'art. 27 della L.R. n. 61/27.6.1985 e dell'art. 49 del D.P.R. n. 753/11.07.1980 la distanza minima di qualsiasi manufatto dalle ferrovie è fissata in m. 30 fatto salvo il caso di diverse minori distanze fissate in vigenti o sopravvenuti decreti emessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60 della medesima legge.

..... OMISSIS

8) Edifici esistenti posti a distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti punti

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G. e posti in adiacenza a strade e corsi d'acqua a distanza inferiore a quella di cui ai precedenti punti 1) e 5), nonchè in adiacenza ai manufatti di cui al punto 7) a distanza inferiore a quelle stabilite allo stesso punto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della L.R. n. 61/27.6.1985, possono essere adeguati in base agli indici stabiliti per le varie zone, purchè l'ampliamento non sopravvanti verso il fronte di rispetto.

Gli interventi sono assentibili a condizione che il permanere dell'edificio e il suo eventuale ampliamento non venga a determinare, a seconda dei casi:

- pericolo per la circolazione;
- impedimento per la esecuzione della manutenzione delle opere di protezione degli argini;
- precarie condizioni igieniche e/o di sicurezza o loro aggravio.

SERVIZIO URBANISTICA

arch. Fabrizio Bettini
geom. Renzo Carraro

IL DIRIGENTE AREA 2

arch. Lionello Bortolato

ADOZIONE

D.C.C n° del 30/06/2015

APPROVAZIONE

D.C.C n° del / /

